

# **Relazione tecnica sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20 decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016)

## INTRODUZIONE: IL QUADRO NORMATIVO

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.ii., stabilisce all'art. 20 che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento all'anno precedente.

Così come indicato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con Deliberazione n. 19/SEAUT/2017/INPR *"Il processo di razionalizzazione rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento"*.

Pertanto, ai fini dell'elaborazione del piano di razionalizzazione del comune di Cinisello Balsamo delle società partecipate di seguito si riassume la normativa di riferimento.

L'articolo 4 comma 1 del TUSP prevede che le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società.

Oltre a quanto specificato al precedente comma 1, il legislatore nel successivo comma 2 del medesimo articolo, indica una serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

In particolare il comune può mantenere partecipazioni esclusivamente in società per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai fini di una corretta individuazione del concetto di "interesse generale" la Corte Costituzionale con sentenza n. 325 del 17.11.2010, ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, ad un servizio che:

- a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";

b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di un'indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale e la gestione delle farmacie.

Le farmacie integrano, infatti, un'organizzazione strumentale di cui il Servizio Sanitario si avvale e che si concretizza nell'esercizio di un servizio pubblico vero e proprio assegnato al servizio farmaceutico dal legislatore.

La distribuzione dei farmaci è una finalità espressa dal SSN (art. 2, comma 1, n. 7 Legge n. 833 del 1978) e costituisce senz'altro parametro per i livelli essenziali di assistenza.

Il legislatore definisce legittima (art. 4, comma 2, lettera a) anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse, ai fini della presente relazione, e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

1. la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
2. la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
3. autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d)
4. servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
5. la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

L'art. 20 TUSP prevede che ai fini della razionalizzazione del sistema societario, le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

Si evidenzia che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate così come previsto all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – mediante un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
2. partecipazioni in società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

## LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Verificato che le partecipazioni societarie dirette al 31.12.2020 da considerare ai fini della revisione del Comune di Cinisello Balsamo sono le seguenti.

**Azienda Multiservizi Farmacie SPA** – il Comune di Cinisello Balsamo partecipa al capitale con una quota del 100%.

L'Azienda Multiservizi Farmacie S.p.a oltre alla distribuzione del farmaco pone in essere anche attività a sostegno di categorie disagiate. Come si evince dai bilanci della società, alcune sedi delle farmacie sono allocate in zone periferiche della città dove sono presenti situazioni sociali di particolare rilievo per la comunità.

Le farmacie integrano un'organizzazione strumentale di cui il Servizio Sanitario si avvale per l'esercizio del compito di servizio pubblico loro assegnato dal legislatore.

La distribuzione dei farmaci è una finalità espressa dal SSN (art. 2, comma 1, n. 7 Legge n. 833 del 1978) e costituisce senz'altro parametro per i livelli essenziali di assistenza.

Pertanto, l'esercizio di assistenza farmaceutica rappresenta un cardine della "materia" diritto alla salute, garantito e assicurato, nel nostro ordinamento, dallo Stato e dalle Regioni, le quali lo esercitano a mezzo delle proprie strutture sanitarie locali e del servizio farmaceutico.

La collocazione del servizio farmaceutico all'interno del SSN permette che la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci assicurati e controlli l'accesso dei cittadini a prodotti medicinali e, in tal senso, garantisce la tutela del fondamentale diritto alla salute.

I Comuni attraverso la gestione del servizio farmaceutico a mezzo di società assicurano l'erogazione di un servizio che integra un diritto fondamentale sancito dalla costituzione. Ne consegue pertanto la garanzia di un livello essenziale di assistenza tale da mantenere la partecipazione ovvero in vita la società che gestisce il servizio farmaceutico.

I criteri proposti dagli artt. 4 e 20 del d.lgs. 175/2016 vengono completamente rispettati per tale società come di seguito evidenziato.

Trattasi di società in house che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art.20, comma 2, lettera b), nello specifico:

1. numero degli amministratori: n.1 (Amministratore unico, compenso annuale € 22.000,00);
2. numero direttore Generale: n. 1;
3. numero di dipendenti: n. 39.

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c).

La società nel triennio precedente (2018-2020) ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro (art. 20, comma 2, lettera d):

#### FATTURATO

2018	13.584.614
2019	13.505.491
2020	13.211.605
MEDIA	13.433.903

Dai bilanci della società emergono inoltre i seguenti dati:

#### A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

2018	13.299.065
2019	13.098.715
2020	12.889.440

La società, come si evince dalla seguente tabella, ha avuto risultati positivi e comunque non rientra tra le società di cui all'art. 20, comma 2, lettera e).

#### UTILE D'ESERCIZIO

2016	429.849
2017	501.472
2018	541.521
2019	559.695
2020	476.610

La Società ha intrapreso un percorso di contenimento dei costi di funzionamento in particolare in riferimento al contenimento del costo del personale.

Azienda Multiservizi Farmacie Spa nel rispetto di quanto previsto dall'art 16 comma 3 del d.lgs. 175/2016 svolge oltre l'80% dell'attività con il Comune di Cinisello Balsamo.

**Nord Milano Ambiente SPA** – il Comune di Cinisello Balsamo partecipa al capitale con una quota del 100%.

La società Nord Milano Ambiente S.p.A. gestisce i servizi di igiene urbana intesi come raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in tutto il territorio del Comune.

I criteri proposti dagli artt. 4 e 20 del d.lgs. 175/2016 vengono completamente rispettati per tale società come di seguito evidenziato.

Trattasi di società in house che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art.20, comma 2, lettera b):

1. numero degli amministratori: n.1 (compenso 22.000 euro annui lordi);
2. numero di dipendenti al 31-12-2020: n.81.

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c).

La società nel triennio precedente (2018-2020) ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro (art. 20, comma 2, lettera d):

#### FATTURATO

2018	9.483.062
2019	9.535.009
2020	9.312.419
MEDIA	9.443.496

Dai bilanci della società emergono inoltre i seguenti dati:

#### A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

2018	9.026.793
2019	9.535.009
2020	9.312.419

#### A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

2018	456.269
2019	89.521
2020	189.018

La società, come si evince dalla seguente tabella, ha avuto risultati positivi e comunque non rientra tra le società di cui all'art. 20, comma 2, lettera e)

#### UTILE D'ESERCIZIO

2016	242.030
2017	226.030
2018	431.457
2019	128.710
2020	301.531

La Società ha intrapreso un percorso di contenimento dei costi di funzionamento in particolare in riferimento al contenimento del costo del personale.

Nord Milano Ambiente Spa nel rispetto di quanto previsto dall'art 16 comma 3 del d.lgs. 175/2016 svolge oltre l'80% dell'attività con il Comune di Cinisello Balsamo.

**Gruppo Cap Holding Spa** – il Comune di Cinisello Balsamo partecipa al capitale con una quota del 3,4567%.

Il Gruppo Cap si occupa della produzione di un servizio di interesse generale ossia il servizio idrico integrato, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio raccolta, trattamento e fornitura dell'acqua.

Si fa qui presente che la Società ha emesso strumenti finanziari (obbligazioni) quotati in mercati regolamentati.

A tal proposito si riporta testualmente quanto contenuto a pagina 10 del bilancio d'esercizio al 31-12-2017 approvato dall'assemblea dei soci di Cap in data 18-05-2018:

*“A tal riguardo, si rammenta che – giusta delibera del Comitato d'Indirizzo Strategico del 10-06-2016 – la Società aveva già intrapreso nel 2016 azioni per dotarsi, anche in ottica di diversificazione, di strumenti finanziari in mercati regolamentati per far fronte al fabbisogno finanziario necessario a sostenere l'ingente mole d'investimenti prevista dal piano industriale del Gruppo CAP, mantenendo la natura totalmente pubblica della società.*

*Il Comitato d'Indirizzo Strategico, nella seduta del 07-10-2016 deliberò conseguentemente di dare mandato al CDA di comunicare alla Corte dei Conti l'adozione da parte della società degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle*

*azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui all'art. 26, c. 5 del DLGS 175/2016.*

*La comunicazione suddetta fu inviata alla Corte dei Conti con nota del 21-11-2016.*

*Dando ulteriore seguito a quanto sopra, la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci di Cap Holding SPA del 01-06-2017 ha autorizzato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile da emettersi da parte della Società entro la data del 31-12-2017 per un importo massimo in linea capitale di euro 40.000.000,00 con possibilità di emettere la negoziazione sul mercato regolamentato di un paese dell'Unione Europea.*

*Il prestito (ISIN: xs1656754873) è stato emesso, sottoscritto ed ammesso a quotazione il 02-08-2017 al Main Securities Market dell'Irish Stock Exchange (ISE Dublin). Si fa osservare che l'operazione si è conclusa entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs. 175/2016 (cfr. comma n. 5, art. 26, del suddetto decreto).*

*A seguito di tale emissione Cap Holding Spa è dal 02-08-2017 qualificabile quale ente d'interesse pubblico ai sensi del Dlgs. Del 27-01-2010 n. 39."*

I criteri proposti dagli artt. 4 e 20 del d.lgs. 175/2016 vengono completamente rispettati per tale società come di seguito evidenziato.

Trattasi di società che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art.20, comma 2, lettera b), nello specifico:

1. numero degli amministratori: n.5 (compenso 111.746,82 euro annui);
2. numero medio di dipendenti al 31-12-2020: n. 402,83.

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c).

La società nel triennio precedente (2018-2020) ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro (art. 20, comma 2, lettera d):

#### FATTURATO

2018	258.209.845
2019	265.106.638
2020	251.647.443
MEDIA	258.321.309

Dai bilanci della società emergono inoltre i seguenti dati:

**A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI**

2018	238.471.910
2019	249.665.923
2020	235.719.876

**A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI**

2018	19.737.935
2019	18.598.389
2020	21.815.732

La società, come si evince dalla seguente tabella, ha avuto risultati positivi e comunque non rientra tra le società di cui all'art. 20, comma 2, lettera e)

**UTILE D'ESERCIZIO**

2016	19.190.667
2017	22.454.273
2018	27.242.184
2019	31.176.416
2020	16.816.274

**CORE Consorzio Recupero Energetici Spa** – il Comune di Cinisello Balsamo in data 03.12.2020 ha acquisito una partecipazione del 1% nella predetta.

La Società gestiva al 31/12/2020 l'inceneritore presso cui Cinisello Balsamo conferiva la frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani.

I criteri proposti dagli artt. 4 e 20 del d.lgs. 175/2016 vengono completamente rispettati per tale società come di seguito evidenziato.

Trattasi di società che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art.20, comma 2, lettera b), nello specifico:

1. numero degli amministratori: n. 1 (compenso 29.205 euro annui);
2. numero di dipendenti al 31-12-2020: n. 41.

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c).

La società nel triennio precedente (2018-2020) ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro (art. 20, comma 2, lettera d):

#### FATTURATO

2018	9.481.229
2019	10.670.502
2020	10.633.627
MEDIA	10.261.786

Dai bilanci della società emergono inoltre i seguenti dati:

#### A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

2018	9.438.431
2019	10.517.279
2020	10.313.923

#### A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

2018	42.738
2019	153.223
2020	319.704

La società, come si evince dalla seguente tabella, ha avuto risultati positivi e comunque non rientra tra le società di cui all'art. 20, comma 2, lettera e)

#### UTILE D'ESERCIZIO

2016	26.344
2017	6.173
2018	90.895
2019	-2.717.496
2020	167.076

Devono, inoltre, essere prese in considerazione anche le seguenti partecipazioni indirette che il Comune di Cinisello Balsamo detiene tramite Cap Holding Spa.

**Amiacque SRL** - il Comune di Cinisello Balsamo ha una partecipazione indiretta in Amiacque s.r.l. per tramite di Cap Holding Spa con una quota del 3,4567%.

La Società Amiacque si occupa della produzione di un servizio di interesse generale ossia del servizio idrico integrato.

I criteri proposti dagli artt. 4 e 20 del d.lgs. 175/2016 vengono completamente rispettati per tale società come di seguito evidenziato.

Trattasi di società che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art.20, comma 2, lettera b), nello specifico:

1. numero degli amministratori: n.5 (compenso 83.000 euro annui);
2. numero medio di dipendenti al 31-12-2020: n. 474,17.

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c).

La società nel triennio precedente (2018-2020) ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro (art. 20, comma 2, lettera d):

#### FATTURATO

2018	144.680.861
2019	150.848.792
2020	148.449.011
MEDIA	147.992.888

Dai bilanci della società emergono inoltre i seguenti dati:

A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE  
PRESTAZIONI

2018	136.386.340
2019	147.807.268
2020	144.302.722

A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

2018	8.294.521
2019	4.486.950
2020	3.960.016

La società, come si evince dalla seguente tabella, ha avuto risultati positivi e comunque non rientra tra le società di cui all'art. 20, comma 2, lettera e)

UTILE D'ESERCIZIO

2016	10.228.023
2017	7.527.413
2018	4.554.568
2019	953.523
2020	1.636.848

**Pavia Acque Scarl** – il Comune di Cinisello Balsamo ha una partecipazione indiretta in Pavia Acque Scarl per il tramite di Cap Holding Spa con una quota del 0,3491%.

La Società Pavia Acque Scarl si occupa della produzione di un servizio di interesse generale ossia del servizio idrico integrato.

I criteri proposti dagli artt. 4 e 20 del d.lgs. 175/2016 vengono completamente rispettati per tale società come di seguito evidenziato.

Trattasi di società che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art.20, comma 2, lettera b), nello specifico:

1. numero degli amministratori: n. 5 (compenso 70.560 euro annui);
2. numero di dipendenti al 31-12-2020: n. 136 di cui n. 2 Dirigenti.

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c).

La società nel triennio precedente (2018-2020) ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro (art. 20, comma 2, lettera d):

#### FATTURATO

2018	71.615.025
2019	74.312.136
2020	77.551.240
MEDIA	74.492.800

Dai bilanci della società emergono inoltre i seguenti dati:

#### A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

2018	68.773.642
2019	69.648.606
2020	73.301.247

#### A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

2018	2.841.383
2019	3.622.389
2020	2.652.470

La società, come si evince dalla seguente tabella, ha avuto risultati positivi e comunque non rientra tra le società di cui all'art. 20, comma 2, lettera e)

#### UTILE D'ESERCIZIO

2016	1.043.877
2017	4.054.336
2018	2.198.602
2019	1.416.439
2020	3.547.554

Per le suddette società è intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la partecipazione e pertanto non verranno avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione.

Il Comune di Cinisello Balsamo possiede, inoltre, altre partecipazioni al 31.12.2020 in Aziende Speciali Consortili, Consorzi, Enti che non essendo soggette all'applicazione del TUSP non rientrano nel piano di razionalizzazione:

1. CSBNO, Azienda speciale consortile che gestisce tra l'altro servizi bibliotecari;
2. Agenzia Metropolitana per la formazione, l'orientamento e il lavoro (Afol Met);
3. Consorzio del Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale – Parco GruBria;
4. Consorzio Parco Nord;
5. IPIS, Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale;
6. Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea;
7. Consorzio intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare (in liquidazione).

Il Comune di Cinisello Balsamo possiede, altresì, alla data del 31.12.2020 la partecipazione indiretta, tramite Cap Holding Spa, in:

1. FONDAZIONE CAP (già Fondazione Lida) che svolge un'attività di coordinamento tra pubblico e privato per la realizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni di carattere culturale, in particolare nel settore ambientale e nello specifico nel settore idrico.

Tale Fondazione non rientra nel campo di applicazione del TUSP e quindi non sarà presa in considerazione ai fini del piano di razionalizzazione.

Si evidenzia, inoltre, che non rientrano nel piano di razionalizzazione le società che alla data del 31.12.2020 sono state poste in liquidazione, come di seguito dettagliate:

1. Consorzio Trasporti Pubblici Spa in cui il Comune detiene una quota del 19,14% in liquidazione dal luglio 2010. La società gestiva il trasporto pubblico locale;
2. Rocca Brivio Sforza Srl costituente partecipazione indiretta, tramite Cap Holding Spa, in con una quota del 1,7643%. La Società si occupava della salvaguardia e valorizzazione del

complesso storico monumentale Rocca Brivio Sforza.

**Alla luce delle suddette considerazioni, ricorrono tutti i presupposti, stabiliti dalla normativa in materia, per mantenere le partecipazioni nella società.**

In conclusione, si ribadisce che, in base al TUSP, il Comune di Cinisello Balsamo non ha partecipazioni in società che non abbiano i requisiti previsti nello stesso decreto e pertanto permane la piena discrezionalità della scelta da parte dell'organo di indirizzo e programmazione politico amministrativa dell'Ente sul mantenimento di quelle che si intende conservare.

24 novembre 2021

Il Segretario Generale  
Franco Andrea Barbera



